

**Legge regionale 27 aprile 2016, n. 13 (BUR n. 40/2016)
(Novellazione)**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31
MAGGIO 2001, N. 12 “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
PRODOTTI AGRICOLI E AGRO-ALIMENTARI DI QUALITÀ” (1)**

Art. 1 - Modifiche e integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”.

1. Al comma 2, dell'[articolo 5](#), della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, sono eliminate le parole “*e commercializzazione*”.

2. Dopo il comma 2, dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

omissis (2)

Art. 2 - Inserimento di articolo nella legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”.

1. Dopo l'articolo 5, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, è aggiunto il seguente:

omissis (3)

Art. 3 - Inserimento di articolo nella legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”.

1. Dopo l'[articolo 6](#) della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, è aggiunto il seguente:

omissis (4) (5)

Art. 4 - Norma di prima applicazione.

1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce:

a) le modalità di applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 dell'[articolo 6 bis](#), così come introdotto dall'articolo 3 della presente legge;

b) i requisiti minimi per la costituzione del Consorzio di cui all'[articolo 5 bis](#), e le condizioni per la realizzazione delle azioni previste dall'articolo 5 bis, comma 2, così come introdotto dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 5 - Neutralità finanziaria.

1. L'attuazione della presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

1() Con ordinanza n. 227/2017 (G.U. - 1^a Serie Speciale n. 44/2017) la Corte costituzionale ha dichiarato la estinzione del processo riguardante l'articolo 3 della presente legge che inserisce l'articolo 6bis "Sanzioni" alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità", in quanto è stato abrogato dall'articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 2017, n. 3 "Modifiche della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità" e successive modificazioni ed integrazioni". La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 39/2016 (G.U. - 1^a Serie Speciale n. 36/2016).

2() Testo riportato dopo il comma 2, dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12.

3() Testo riportato dopo l'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12.

4() Testo riportato dopo l'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12.

5() Con ordinanza n. 227/2017 (G.U. - 1^a Serie Speciale n. 44/2017) la Corte costituzionale ha dichiarato la estinzione del processo riguardante l'articolo 3 della presente legge che inserisce l'articolo 6bis "Sanzioni" alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità", in quanto è stato abrogato dall'articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 2017, n. 3 "Modifiche della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità" e successive modificazioni ed integrazioni". La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 39/2016 (G.U. - 1^a Serie Speciale n. 36/2016).